

ANNOTAZIONE:
ALG. DELL'ART. 52,
D. LGS 198/2003

SI DEVONO CRETE-
RE LE GENNAIATA-
ESU ATTA DI
IDENTIFICATIVI DEL-
LE PARTI
TRIESTE, 18.12.16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

PRIMA SEZIONE CIVILE

N. 816/16 SENT.

N. 427/15 R.G.

N. 300/16 CRON.

N. 747/16 REP.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

A.M. Petrone

composta dai Magistrati:

Dott. Vincenzo Colarieti Presidente

Dott. Manila Salvà Consigliere

Dott. Francesca Mulloni Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta a ruolo il 24.6.2015 al n. 427/2015 di R.G., promossa con atto di citazione notificato il 18.6.2015;

Oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità

TRA

~~MINISTERO DELL'INTERNO~~ - ammesso al patrocinio a spese dello Stato - rappresentato e difeso dall'avv. Dora Zappia, per procura a margine del ricorso introduttivo;

APPELLANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO - rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato ex lege

APPELLATO

Con l'intervento del P.M.



Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste di data 21-22.5.2015, R.G. n. 2588/2014.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

dell'appellante:

Nel merito:

In via principale

Voglia codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato al Sig. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

In via subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

In via ulteriormente subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel



ricorso introduttivo e per i documenti prodotti in particolare voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione dell'appellante.

dell'appellato:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis ... rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. r.g. 2588/2014 resa in data 21.5.2015.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

del P.G.:

Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia... confermare integralmente l'ordinanza impugnata.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132, n. 4, c.p.c. come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 69/2009)

Con atto di citazione notificato il 18.6.2015 ~~il ricorrente, il ricorrente il ricorrente il ricorrente~~ - nato il ~~il ricorrente~~ a Dingal, Kashmir, Pakistan - proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. di data 21-22.5.2015, con cui il Tribunale di Trieste aveva rigettato le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, ed in subordine di concessione della protezione sussidiaria o umanitaria, già denegate dalla Commissione Territoriale



per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia con provvedimento del 28.7.2014.

Con il primo motivo ("Violazione di legge, errata interpretazione della norma: art. 3 d.lgs. 251/2007 e succ. modifiche; art. 1° Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; art. 7, art.8 e art. 14 d.lgs. 251/2007 e succ. modifiche art. 2 lett f), d. lgs 28/2005 - Difetto di motivazione") l'appellante lamentava l'erroneità della motivazione resa dal Tribunale, in quanto fondata su un'interpretazione della legge non conforme alla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di onere della prova, e priva di una adeguata valutazione delle prove prodotte in primo grado.

Con il secondo motivo ("Violazione di legge: art. 5 co. 6 d. lgs 286/1998 e art. 19 d. lgs 286/1998; art. 29 d. lgs 25/2008 - violazione del principio di non refoulement - difetto di motivazione") l'appellante lamentava la mancata concessione della protezione umanitaria, pur in presenza di gravi motivi e della critica situazione del paese d'origine di esso richiedente.

Chiedeva, quindi, accogliersi le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto e resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.



Interveniva il P.G., chiedendo la conferma dell'impugnata ordinanza.

L'appello è solo in parte fondato.

L'appellante ha narrato alla Commissione, in data 23.7.2014, di essere nato a Dingal, distretto di Mirpur, nel Kashmir pakistano; di essere un agricoltore, sposato con quattro figli, mussulmano sunnita; di essere iscritto al partito indipendentista JKNAP dal 2010, e simpatizzante da molto tempo; di essere stato arrestato tre volte (due dalla polizia nel 2012 e una dai servizi segreti nel 2013) e di essere stato picchiato in tutte e tre le occasioni (riportando conseguenze permanenti per un calcio alla schiena); di avere lasciato il paese il 12.2.2014, a seguito della partecipazione alla manifestazione del 5 febbraio 2014 (dispersa dalla polizia con l'uso di manganelli, spari in aria e lacrimogeni) e dopo essersi nascosto per alcuni giorni, avendo appreso dal suo avvocato di essere stato denunciato e accusato di tradimento per avere bruciato la bandiera pakistana (cosa che negava di avere fatto), con emissione nei suoi confronti di un mandato di comparizione.

Quanto alla documentazione depositata, come dalla Commissione rilevato, la stessa appare di dubbia genuinità, posto che la lettera sub doc. 8 (datata



20.2.2014, quando l'appellante aveva 43 anni) risulta emessa dal JKNSF, che è un'associazione studentesca, e non dal JKNAP, e posto che il mandato di comparizione dinanzi al giudice non indica alcuna data.

Inoltre, dalle informazioni acquisite dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, in atti, *"...non risultano recenti problemi nei confronti dei simpatizzanti e/o iscritti al partito JKNAP in Pakistan. Notizie di separatisti del JKNAP arrestati in Pakistan risalgono al 2009..."*.

Il racconto dell'appellante non appare, conseguentemente, attendibile, sicché le statuizioni concernenti il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (in particolare, non apparendo caratterizzata la zona di provenienza dell'appellante da *"violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, essendo limitata alle zone di confine con l'India la recente recrudescenza degli scontri armati) vanno confermate.

Può, invece, trovare accoglimento la domanda concernente la protezione umanitaria (art. 5, comma sesto, D. Lgs. 286/1998), e ciò in dipendenza sia dell'età dell'appellante (oggi quarantottenne) e del suo stato di salute (documentato dai certifi-



cati medici, anche italiani, in atti), che della situazione di ricorrente tensione comunque esistente in Kashmir (cifr. Cass. 21903/2015, che ha affermato il seguente principio di diritto: "Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un'area geografica diversa del paese d'origine").

Nulla sulle spese, stante l'intervenuta ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza di data 21-22.5.2015 del Tribunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 - in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, accerta il diritto dell'appellante alla protezione umanita-



ria di cui all'art. 5, comma sesto, D Lgs.
286/1998;

2 - dispone la trasmissione della presente sentenza
al Questore, per il rilascio del permesso di sog-
giorno;

3 - nulla sulle spese;

4 - dispone come da separato decreto in ordine al-
la richiesta liquidazione delle spese ex 82 D.P.R.
115/2002.

Così deciso in Trieste il 22.11.2016

Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)



Il Presidente

(dott. Vincenzo Colarieti)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



Depositato in cancelleria il

28 DIC 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

